

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 15

Iniziative socio-culturali per l'area polesana in occasione del cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi fondamentali del proprio Statuto, promuove la realizzazione di iniziative per la commemorazione della alluvione del 1951 nell'area polesana e per il consolidamento della memoria storica delle sue comunità.

Art. 2
Programma e tipologia degli interventi

1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio culturali consiste in interventi di promozione di:

- a) mostre, convegni, seminari di studio e rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative degli eventi del 1951 e sulle successive iniziative assunte per la messa in sicurezza del territorio, organizzate, anche in forma itinerante, nella città capoluogo e nei comuni della provincia di Rovigo;
- b) istituzione di borse di studio per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della alluvione del 1951 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonché l'analisi della attuale realtà socio economica delle zone interessate;
- c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative;
- d) costituzione di un fondo dell'apparato documentale oggetto di ricognizione e produzione in sede di commemorazione degli eventi del 1951 e sua collocazione in idonea sede della città di Rovigo;
- e) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio polesano.

2. Gli enti locali territorialmente interessati, le Università degli Studi, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al Comitato promotore di cui

all'articolo 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilità e di previsione finanziaria.

Art. 3
Comitato promotore

1. Il Comitato promotore, già istituito dalla amministrazione provinciale di Rovigo, è integrato con provvedimento della stessa, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da:

- a) due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Presidente della Commissione consiliare competente o loro delegati;
- b) un rappresentante o esperto designato dalla Accademia dei Concordi;
- c) un rappresentante o esperto designato dalla Associazione culturale minelliana.

2. Il programma di interventi viene predisposto dal Comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La amministrazione provinciale di Rovigo, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalità attuative.

Art. 4
Finanziamenti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Rovigo la somma di un miliardo.

2. Le somme vengono erogate:

- a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo del programma di interventi;
- b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Rovigo di documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire un miliardo per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" partita n. 9 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e contestuale istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 70270 "Iniziativa per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951

in Polesine" con uno stanziamento di lire un miliardo per competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Programma e tipologia degli interventi
- Art. 3 - Comitato promotore
- Art. 4 - Finanziamenti
- Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2001, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e del sottoelencato consigliere regionale, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

- disegno di legge relativo a "Iniziativa socio-culturali per l'area polesana, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951" (deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2001, n. 12/ddl - progetto di legge n. 131);
- proposta di legge d'iniziativa del consigliere Marangon, relativa a "Manifestazioni per il cinquantesimo anniversario della grande alluvione del Polesine" (progetto di legge n. 142);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 27 marzo 2001 (pdl n. 131) e 24 aprile 2001 (pdl n. 142);
- La 6ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Iniziativa socio-culturali per l'area polesana in occasione del cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951";
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 giugno 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudia Cadorin, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2001, n. 6620;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 luglio 2001, n. 1027/21208, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 14 novembre 1951, con la rotta del Po in località Malcantone, nel Comune di Occhiobello, il Polesine veniva colpito dall'immane tragedia dell'alluvione che provocò vittime e sofferenze alla popolazione e gravi e profonde ferite al territorio e alle strutture economiche e produttive locali.

Questa ricorrenza, che vede sentimentalmente e storicamente coinvolte le comunità polesane, viene celebrata con il più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni locali, Istituzioni culturali e scientifiche, nonché di Enti ed Organismi pubblici e privati.

Le iniziative previste hanno l'obiettivo non solo di ricordare gli avvenimenti di quei terribili giorni, ma anche di ripercorrere la storia polesana dell'ultimo mezzo secolo, soffermandosi sugli interventi che, anche grazie alla solidarietà nazionale, sono stati attuati per la difesa del territorio e sui riverberi positivi che ne sono conseguiti, per l'impegno e la laboriosità delle comunità locali, nei processi di sviluppo socio economico.

Queste celebrazioni costituiscono, inoltre, l'occasione per guardare al futuro, stimolando riflessioni, dibattiti e progetti

sulla tutela del patrimonio ambientale e sulla necessità che la pianificazione del territorio non sottovaluti mai tutti i possibili rischi idraulici, facendone discendere l'esigenza di considerare con una visione d'insieme tutte le problematiche che ancora, e si spera non per sempre, investono il Polesine.

La consapevolezza che una crescita socio culturale complessiva può determinare la capacità per il territorio di avere questa visione d'insieme e, quindi, di concorrere allo sviluppo dell'intera area polesana, ha d'altra parte orientato la elaborazione di questo disegno di legge, che intende partire dall'occasione delle celebrazioni per la commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'evento calamitoso, per guardare al futuro e alle potenzialità che il Polesine può avere nel Veneto.

Dal Polesine sono emigrate oltre centomila persone a seguito di quella catastrofe. Quasi nessuna è tornata indietro perché dove si sono insediate hanno trovato un lavoro e le condizioni per rimanervi. La proposta di legge, derivante dall'esame abbinato del disegno di legge della Giunta regionale n. 131 e del progetto di legge n. 142, quale risultato positivo di un percorso al quale hanno dato un contributo significativo tutti i componenti della Sesta Commissione, intende partire dalle considerazioni esposte per cercare di recuperare in pieno le occasioni perse da questo territorio, e dalla sua gente, per proiettarlo concretamente allo stesso livello delle altre province della nostra Regione e dell'intero Nord Est.

ARTICOLI CHE FORMANO LA PROPOSTA DI LEGGE

L'articolo 1 precisa le finalità della proposta.

L'articolo 2 contempla il programma delle iniziative da attuare, privilegiando l'aspetto interdisciplinare, multimediale e divulgativo. In particolare, le iniziative riguarderanno la promozione di convegni, seminari di studio, mostre e rassegne; la pubblicazione di materiale informativo; la produzione di audiovisivi e multimediali; l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea multidisciplinari sull'alluvione del 1951 e degli effetti sociali che ne sono seguiti sull'attuale realtà socioeconomica della zona. Viene inoltre data facoltà agli enti locali interessati, alle università, alle istituzioni ed associazioni culturali, alle fondazioni bancarie, aventi sede nel territorio regionale, nonché agli enti rappresentativi delle comunità venete all'estero, di presentare al Comitato promotore di cui all'articolo 3 propri progetti di iniziative.

L'articolo 3 prevede che il Comitato promotore istituito dall'amministrazione provinciale di Rovigo sia integrato da due rappresentanti della Regione del Veneto.

L'articolo 4 determina le modalità di erogazione della somma resa disponibile dalla Regione per la realizzazione delle iniziative programmate.

L'articolo 5 quantifica la dotazione finanziaria riservata al disegno di legge ed individua il relativo capitolo di imputazione della spesa nel bilancio della Regione del Veneto.

La Sesta Commissione consiliare, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo in esame.

3. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo n. 70270 L. 1.000 milioni
"Iniziativa per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione del 1951 in Polesine"

4. Struttura di riferimento

Direzione cultura